

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI "CITTA' DELLA
FRENTANIA E COSTA DEI TRABOCCHI" DEL SERVIZIO ASSOCIATO
RIGUARDANTE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

L'anno 2008, il giorno 09 del mese di Ottobre in Castel Frentano (CH) nella sede dell'Unione di Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi" con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Castel Frentano, in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castel Frentano, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.9 del 29.05.2008;

il Comune di Fossacesia, in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Fossacesia, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.26 del 12.06.2008;

il Comune di Mozzagrogna, in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Mozzagrogna, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.18 del 13.05.2008;

il Comune di Paglieta, in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Paglieta, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.17 del 11.04.2008;

il Comune di Rocca S. Giovanni, in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Rocca S. Giovanni il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.9 del 12.04.2008;

il Comune di S. Eusanio del Sangro, in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di S. Eusanio del Sangro, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.10 del 08.04.2008;

il Comune di S. Maria Imbaro in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di S. Maria Imbaro il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.16 del 12.06.2008;

E

l'Unione di Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi" il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiglio dell'unione n.07 del 14.03.2008, con l'assistenza e la consulenza del Segretario dell'Unione dei Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi" dott. Alfredo Luviner,

PREMESSO

che i Comuni di Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Mozzagrogna, Paglieta, Rocca San Giovanni, S.Eusanio del Sangro, San Vito Chetino, Santa Maria Imbaro, Torino di Sangro e Treglio con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi";

-che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;

-che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 25/09/2002;

-che con deliberazione Consiliare dell'Unione n. 22 del 26.11.2007 è stato approvato il nuovo Statuto dell'Unione, attualmente in vigore;

-che gli Enti hanno, mediante atti consiliari, modificato lo Statuto dell'Unione, inserendo nella fattispecie l'art. 16-bis "L'Unione promuove un accordo con i Comuni aderenti per la costituzione di un ufficio di difensore civico a livello di Unione al quale affidare la tutela dei cittadini, oltre che nei confronti dei Comuni aderenti, anche nei confronti della propria attività";

- che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli, i Comuni di Castel Frentano, Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, Rocca S. Giovanni, Sant' Eusanio del Sangro e Santa Maria Imbaro hanno attribuito all'Unione la gestione associata dell'ufficio del difensore civico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra i sottoscritti comparenti:

Comune di Castel Frentano

Comune di Fossacesia

Comune di Mozzagrogna

Comune di Paglieta

Comune di Rocca San Giovanni

Comune di Sant' Eusanio del Sangro

Comune di Santa Maria Imbaro

Si stipula la seguente convenzione:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione di Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi", limitatamente ai Comuni di Castel Frentano, Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, Rocca San Giovanni, Sant' Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro la gestione associata dell'ufficio del Difensore civico.

Art. 3 – Finalità

La gestione associata è finalizzata a garantire:

-l'unitarietà delle funzioni di programmazione e organizzazione sul territorio dell'Unione di Comuni Città della Frentania e Costa dei Trabocchi;

-l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;

-l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse del servizio erogato;

-la tutela del cittadino, quale obiettivo sotteso alle funzioni che la legge attribuisce al difensore civico, sia relativamente all'attività esercitata dai Comuni aderenti che a quella esercitata dall'Unione;

-l'eshaustività delle risposte rese al cittadino, dal difensore civico, consentita da una maggiore cognizione da parte dello stesso della ripartizione delle competenze tra gli Enti interessati.

Art. 4 – Funzioni trasferite e ambiti di intervento

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione la costituzione, programmazione, l'organizzazione e il coordinamento amministrativo dell'ufficio del difensore civico, quale strumento mediante cui i Comuni costituiti in Unione e l'Unione stessa assicurano l'unicità gestionale del servizio.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella dell'Unione di Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi".

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione associata è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione, limitatamente ai Comuni dell'Unione firmatari della presente convenzione.

Tuttavia, è fatta salva la facoltà dell'Unione di instaurare, laddove i presupposti lo consentano, rapporti in convenzione con altri Enti non appartenenti all'Unione stessa (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, altre Unioni di comuni).

Art. 7 – Risorse umane e strumentali assegnate all'ufficio del difensore civico

Ciascun Comune, firmatario della presente convenzione, si obbliga ad assicurare la disponibilità di locali, di personale e di beni strumentali per l'efficace esercizio delle funzioni di difensore civico presso ogni territorio, sia per quanto attiene alle competenze dei singoli Comuni che per quanto riguarda quelle dell'Unione.

Art. 8 - Ripartizione delle spese

Il compenso del difensore civico verrà corrisposto dall'Unione di Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi", previo trasferimento dei fondi da parte dei Comuni firmatari della presente convenzione.

I costi sono ripartiti fra i Comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta dell'Unione, che farà riferimento ai criteri generali di riparto (numero degli abitanti, numero di presenze del difensore civico su ogni territorio) e ad eventuali altri criteri che si intendono adottare al momento.

Per la ripartizione della spesa tra Comuni e Unione comunque si terrà conto dell'effettivo esercizio della funzione per conto dei Comuni e dell'Unione, come certificato da apposita documentazione resa dal difensore civico.

I costi direttamente e indirettamente connessi alle risorse di cui al precedente art. 7 verranno sostenuti da ogni Comune firmatario della convenzione con entrate proprie.

Art. 9 – Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 8 dello Statuto e comunicato agli altri Comuni, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione del servizio per i restanti Comuni.

In caso di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 8 dello Statuto.

Art. 10 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie tra i Comuni, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

-uno nominato dal Comune o dai Comuni avanzanti contestazioni;

-un altro dalla Giunta dell'Unione;

-il terzo, di comune accordo, tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lanciano.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il :

Comune di Castel Frentano

Comune di Fossacesia

Comune di Mozzagrogna

Comune di Paglieta

Comune di Rocca San Giovanni

Comune di Sant' Eusanio del Sangro

Comune di Santa Maria Imbaro

per l'Unione di Comuni
